



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

---

Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. IV, 18 settembre 2013, n. 38409

**Guida in stato di ebbrezza - Tasso alcoolemico - Superamento delle soglie di punibilità - Valori centesimali - Rilevanza.**

*In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186, comma secondo, cod. strada, assumono rilievo anche i valori centesimali, (Nella specie, in presenza del rilievo di un tasso alcoolemico pari a 0,87, superiore al valore soglia di 0,8 g./l, la Corte ha ritenuto configurabile la fattispecie di cui alla lettera b) del citato art. 186). (Cass. Pen., Sez. IV, n. 38409 del 18.09.2013) - [RIV-1405P435] (Art. 186 cs)*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con sentenza in data 28 marzo 2012 la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, in data 21 aprile 2010, appellata da R. E., ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) c.d.s., rideterminava la pena pecuniaria complessiva allo stesso inflitta in complessivi € 1.360,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso a mezzo del proprio difensore il R. deducendo la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza; la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione alla inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186 comma 2 lett. b); la mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

3. Il ricorso è infondato. Con il primo motivo il ricorrente, premesso che i due rilevamenti del tasso alcolico, pur seguiti a distanza di sedici minuti, avevano dato il medesimo risultato, sostiene che per ciò solo l'apparecchiatura doveva ritenersi difettosa.

Il motivo è infondato in quanto la determinazione assunta dal giudicante in punto di apprezzamento del quadro probatorio è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcooltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione (v. da ultimo, sezione IV, 4 ottobre 2011, n., 42084, Salamone, rv. 251117). In coerenza a tale principio la Corte distrettuale ha logicamente e correttamente evidenziando che l'accertamento tramite alcooltest non era stato validamente posto in discussione dal fatto che, secondo le citate dichiarazioni testimoniali, la teste R. non presentasse la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza alcolica. Tale conclusione è correttamente fondata sul principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, non è necessario che



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

l'accertamento strumentale effettuato mediante l'etilometro trovi conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato (v. tra le altre, sez. IV, 4 dicembre 2009, n. 48026, PG. in proc. Falaguerra).

4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere, il giudice a quo, erroneamente ritenuto misurabile in centesimi, anziché in decimi, le risultanze strumentali del tasso alcolemico dell'imputato, ai fini della dell'accertamento del grado di ebbrezza ai fini dell'applicazione dell'art. 186 c.d.s. Nel caso di specie, in relazione all'imputato, nella situazione di tempo e di luogo di cui al capo di imputazione, era stato accertato un tasso alcolemico pari a 0,87 g./l., tale da non superare la soglia penalmente rilevante di 0,8 g./l., atteso che, in ragione dell'irrilevanza del computo centesimale del tasso alcolemico, il primo dato alcolimetrico penalmente rilevante (calcolato su scala decimale) doveva ritenersi il tasso pari a 0,9 g./l., con il conseguente accertamento della mancata commissione, da parte del R., di alcun illecito penale. Il motivo è infondato. Secondo il principio già statuito da questa corte di legittimità peraltro coerente con una piana lettura del testo dell'art. 186 c.d.s. -, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186 c.d.s., comma 2 lett. a), b) e c), assumono rilievo anche i valori centesimali. Varrà al riguardo evidenziare come la modificazione dell'art. 186 c.d.s., comma 2, introdotta per la prima volta con il DL. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella L. n. 160 del 2007 (con l'indicazione di tre differenti fattispecie progressive, con graduale incremento della gravità delle sanzioni applicate), è stata voluta dal legislatore con l'intento di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all'assunzione smodata di alcolici, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano in termini di sinistri stradali. In quest'ottica è pertanto contraddittorio ritenere come il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna valenza ai centesimi. Seguendo la tesi del ricorrente, infatti, l'approssimazione dei valori accertati con l'etilometro ai soli decimi, comporterebbe di fatto l'innalzamento dei valori soglia rispettivamente, di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lett. a), b) e c). Pertanto, nella .fattispecie de qua, con riferimento alla lett. b), il valore; da superiore a 0,8 g./l., viene di fatto elevato al limite di 0,9. La sensibilità degli strumenti utilizzati per l'accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore stesso, prima dell'adozione della modifica normativa. Il legislatore era allora già ben consapevole, quindi, che i valori dell'alcolemia erano rilevati dai predetti con capacità di approssimazione al centesimo di g./l. In assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria, deve quindi affermarsi che l'omessa indicazione della seconda cifra decimale (nel caso, peraltro, coincidente con lo zero, cifra considerata non significativa tra i decimali) nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di g./l. gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile. Nella fattispecie de qua, quindi, il valore rilevato ed accertato sulla persona del R., pari a 0,87 g./l. di alcolemia, è superiore al valore soglia di 0,8 g/l. e, pertanto, il fatto ascrittogli deve essere qualificato ai sensi dell'art. 186 c.d.s., comma 2; lett. b) e non già ai sensi dell'art. 186 c.d.s., comma 2, lett. a) (ad oggi penalmente irrilevante).

5. In ordine al terzo motivo, osserva la Corte: è pur vero che nella fattispecie in esame il sistema è basato, in linea generale, sul potere officioso del giudice nella sostituzione della pena (salvo il caso



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

---

del decreto penale di condanna, in cui è necessaria la richiesta del pubblico ministero perchè, come è noto, il giudice richiesto del decreto penale può accogliere o rigettare la richiesta, mentre non può modificarla). Tale potere, peraltro, deve coniugarsi, e trova un evidente limite, nel principio devolutivo dell'appello, fissato dall'art. 597 c.p.p., comma 1, onde la richiesta di sostituzione deve essere stata fatta oggetto di apposito motivo di impugnazione ovvero deve essere stato sottoposto al giudice comunque il punto del trattamento sanzionatorio. Entrambe le situazioni non ricorrono nel caso in esame in cui, come emerge dai motivi di appello, esaminati in ragione della censura proposta, le doglianze avevano avuto riferimento esclusivamente al giudizio di responsabilità ed all'errore di calcolo nella determinazione della pena pecuniaria applicata in sostituzione di quella detentiva.

6. Al riscontro dell'infondatezza di tutti i motivi di doglianza avanzati dall'imputato segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (*Omissis*) **(Cass. Pen., Sez. IV, n. 38409 del 18.09.2013) - [RIV-1405P435] (Art. 186 cs)**